

Allo scopo di promuovere ed incentivare la partecipazione a corsi di formazione per la professione forense

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAGUSA

In esecuzione della delibera consiliare n. 17 del 19.11.2009, istituisce n. 1 borsa di studio biennale del valore di **€. 2.500,00**(euro duemilacinquecento/00) da assegnare per la frequenza dei corsi della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Antonino Galati" di Catania – Anno Accademico 2009/2010.

Art. 1) Possono concorrere all'attribuzione della borsa di studio i corsisti della predetta scuola che risultino, per l'anno 2009/2010, iscritti al primo anno e siano al contempo iscritti al Registro dei Praticanti di questo Ordine e residenti nel territorio della circoscrizione del Tribunale di Ragusa.

Art. 2) La borsa viene assegnata in base ad una graduatoria predisposta sulla graduatoria di merito formulata dalla scuola di specializzazione all'esito delle prove concorsuali di accesso al primo anno, secondo le regole di cui al d.m. n. 537/99, art. 4. Sono esclusi dalla graduatoria, ai fini dell'assegnazione della borsa, coloro che dispongano di un reddito personale superiore ad un limite fissato di anno in anno dal Ministero (da ultimo questo limite è stato fissato in €. 7.746,00). L'attribuzione della borsa dà diritto a percepire per ogni anno di corso l'importo di €. 1.250,00, salva la presenza delle condizioni di erogazione (reddito, frequenza, superamento delle verifiche di profitto a chiusura del primo anno e dell'esame finale).

Art. 3) L'erogazione della borsa è subordinata alla frequenza effettiva del corso ed al superamento delle verifiche di profitto previste dal corso stesso. Quindi l'erogazione avviene dopo la chiusura di ciascun anno. Il controllo della frequenza viene effettuato dalla scuola (il d.m. 537/99, art. 7, co.4, tollera un massimo di assenze di 60 ore per anno; il limite è elevato a 130 ore se l'assenza è dovuta a cause obiettivamente giustificabili, riconosciute come tali dal Consiglio direttivo della Scuola). Il passaggio dal

primo al secondo anno è subordinato al giudizio favorevole del Consiglio direttivo della Scuola sulla base di un esame di verifica, secondo modalità fissate dallo stesso Consiglio. A chiusura del secondo anno è previsto un esame finale (d.m. 537/99, art. 8).

Art. 4) La fruizione della borsa di studio bandita da questo Ordine è incompatibile con la fruizione di quelle bandite per lo stesso corso da altri Ordini e dall'Università di Catania.

Art. 5) In caso di rinuncia alla borsa di studio o decadenza dalla fruizione della stessa si procede allo scorrimento nell'ambito della graduatoria anche se l'erogazione riguarda il secondo anno di iscrizione alla scuola (in quest'ultima ipotesi sarà erogato l'importo residuo di €. 1.250,00).

Art. 6) In caso di parità di votazione prevale il concorrente più giovane di età.

Art.7) Il termine di presentazione delle domande per l'assegnazione della borsa è fissato entro il 31.03.2010.

Ragusa, 11 dicembre 2009

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
(Avv. Giorgio Assenza)**